



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

3° SETTORE - POLIZIA LOCALE

COPIA

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 26 DEL 28-04-2019

N. GENERALE 43 DEL 28-04-2019

Oggetto:

REGOLAMENTAZIONE LATO EST PIAZZA ANGONIA E VIA TONO
DALL'INTERSEZIONE CON VIA DELLE MAGNOLIE

VISTA l'Ordinanza n. 00742/2018 reg. prov.cau. pubblicata il 26.11.2018, con la quale il Tar Sicilia sez. staccata di Catania (sez. prima), accogliendo la domanda cautelare proposta da Ngnonia Bay S.r.L. con ricorso n. reg gen 1738 del 2018, ha sospeso l'ordinanza Dirigenziale n. 54 dell'11.07.2018 istitutiva, in esecuzione della deliberazione di G.M. n. 06.07.2018, dell'isola pedonale sulla piazza Angonia di questo Comune, con inizio in via Tono dall'intersezione con la Via delle Magnolie;

CONSIDERATO che la piazza Angonia ricade all'interno della perimetrazione del centro abitato giusta deliberazione della G.M. n. 497 del 13/08/2001;

CONSIDERATO INOLTRE, che, come risulta dalla Tavola n° 2b del "Piano di utilizzo delle aree del Demanio marittimo", adottato dal Comune di Milazzo – alla quale si fa riferimento perché contiene l'indicazione del confine tra l'area comunale e quella demaniale, e che viene allegata alla presente – il fronte della piazza Angonia lato est, ricade interamente nel territorio comunale ed anche la Via Tono dall'intersezione con la via delle Magnolie è compresa interamente nel territorio comunale;

DATO ATTO che, durante la stagione balneare, detta piazza Angonia, a causa della prossimità con la spiaggia, della presenza di pubblici esercizi, di percorsi naturalistici, è frequentata da turisti e da un elevato numero di persone e famiglie con bambini e che tale situazione impone di assicurare la sicurezza dei pedoni e di intervenire a tutela della pubblica incolumità, eliminando l'imponente flusso veicolare che si registra nell'area anzidetta durante il periodo primaverile ed estivo in ore diurne e notturne;

CONSIDERATO che nella piazza in parola insiste, altresì, una piccola chiesa, di particolare valore storico e di rilevante pregio architettonico e che le funzioni, così come le celebrazioni dei matrimoni prevedono l'utilizzo delle aree esterne;

CONSIDERATO che l'accesso ed il deflusso dei veicoli alla piazza Angonia avviene solo dal lato Sud, attraverso la via Tono all'intersezione con la Via Delle Magnolie e che tale situazione accentua le problematiche sopra evidenziate;

VISTO l'art. 1, comma 1° del Codice della strada, secondo il quale: "La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato";

VISTO l'art. 1, comma 2°, secondo periodo del Codice della Strada, secondo il quale: "La circolazione dei veicoli, dei pedoni, e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia. Le norme ed i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio;(…)"

RITENUTO, pertanto, necessario regolamentare la circolazione sulla via Tono e nella parte di piazza Angonia di proprietà comunale e segnatamente lungo tutto il fronte est;

CONSIDERATO inoltre che dall'intersezione con la Via Delle Magnolie di Via Tono al termine della piazza Angonia, intercorre una distanza di circa 230 (duecentotrenta) metri e che, pertanto, il tratto da percorrere a piedi, per coloro che non sono ammessi all'accesso veicolare, è estremamente ridotto;

CONSIDERATO che lungo la via Tono, pochi metri prima dell'intersezione con via delle Magnolie, esiste un ampio parcheggio – con stalli riservati alle persone diversamente abili – e che in ragione dell'assenza delle barriere architettoniche, l'accesso pedonale a piazza Angonia, oltre che dalla via Tono è consentito da altro percorso esistente, lato Ovest, privo di barriere architettoniche;

VISTO il parere di viabilità reso prot n. 28473 del 26/04/2019 con relazione confermativa della situazione rappresentata nella nota prot. n. 387807 del 05.07.2018, esitata a seguito di apposito sopralluogo;

VISTO l'atto di indirizzo Sindacale diramato con messaggio n.135797 del 20.02.2019;

RITENUTO di dovere provvedere conformemente al predetto parere e all'atto di indirizzo Sindacale, al fine di tutelare la pubblica incolumità e assicurare sicurezza pedonale e stradale, per il periodo compreso dal 01.05.2019 al 30.09.2019;

VISTI gli articoli 7, comma 1 lett. A) e 6, comma 4 lett. b) del D. Lgs. 30 aprile 1992 n°285;

VISTO l'articolo 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n°267;

ORDINA

per i motivi indicati in premessa ,

1.di istituire con decorrenza dall' 01.05.2019 al 30.09.2019 **il senso vietato veicolare sull'area di proprietà comunale**, dalla intersezione con via delle Magnolie di Via Tono al termine piazza Angonia ('Ngonia) lato Est, fatta eccezione alle categorie sotto indicate, mediante collocazione di apposita segnaletica stradale, fig. Il 47 Art.116 reg. di esecuzione D.P.R. n. 495 /1992, in corrispondenza del civico n. 13 di via Tono e del civico n. 2 di piazza Angonia, lato est.

Eccezioni per le prescrizioni sopra determinate:

- Ai residenti e domiciliati in possesso di pass, limitatamente per accedere ai passi carrai dei loro fabbricati;
- Agli operatori economici, strutture ricettive che insistono sull'area interessata, in possesso di pass, limitatamente alle operazioni di carico e scarico;
- Al demanio, ai titolari di concessioni demaniali, agli operatori economici che insistono sull'area demaniale, previo ottenimento di pass ;
- Ai veicoli appartenenti alle forze dell'ordine, Polizia Locale e Provinciale, Pubbliche Amministrazioni, Capitaneria di porto , polizia giudiziaria, veicoli di soccorso e Vigili del Fuoco;
- Ai Medici limitatamente all'esercizio delle proprie funzioni;
- Ai veicoli dei diversamente abili in possesso di contrassegno, per il tempo necessario per consentire al diversamente abile di poter accedere in spiaggia e nei pubblici esercizi esistenti nell'area;

2.di istituire il divieto di fermata con rimozione forzata h24 sulla sede stradale **di proprietà comunale**,dalla intersezione con via delle Magnolie di Via Tono a piazza Angonia ('Ngonia) lato Est, mediante allocazione di segnaletica stradale di divieto di fermata con rimozione forzata, ambo i lati, in corrispondenza del civico n. 13 di via Tono e del civico n. 2 di piazza Angonia, lato est, fatta eccezione per i veicoli appartenenti alle forze dell'ordine, Polizia Locale e Provinciale, Pubbliche Amministrazioni, polizia giudiziaria,veicoli di soccorso e Vigili del Fuoco;

3.di disporre la revoca di ogni precedente Ordinanza in contrasto con la presente.

DISPONE

Agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 D. Lgs. 285/92, di vigilare per l'esatta osservanza della presente;

Che la presente ordinanza entrerà in vigore al momento della posa della Segnaletica Stradale a cura del 4° e 5° Settore e sarà resa nota mediante pubblicazione prevista dalle normative vigenti.

AVVERTE

Che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Sicilia, sez. di Catania, con le modalità di cui alla L. 06.12.1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente entro 60 e 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto.

Al responsabile del procedimento de quo è demandata :

- la pubblicazione della presente Ordinanza online sul sito del Comune di Milazzo nella sezione atti amministrativi e la verifica di avvenuta pubblicazione;
- La verifica dell'installazione nei termini di legge della segnaletica stradale;
- La trasmissione ai seguenti destinatari: al Dirigente del 4° e 5° Settore, al responsabile della segnaletica stradale presso il 5° Settore di questo Comune, Commissariato di P.S., Compagnia dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, alla Capitaneria di Porto, al servizio 118;

Il Responsabile del Procedimento

F.to Puliafico Giuseppe

(Sottoscritto con Firma Elettronica)

Il Dirigente - Comandante

F.to Dott.ssa Puleo Giuseppa

(Sottoscritto con Firma Digitale)



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

Si attesta che la presente Ordinanza n. 26 del 28-04-2019, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 29-04-2019.

N. Reg. Albo: 1764

Milazzo, li 29-04-2019

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Saveria Cannistra'
(Sottoscritto con Firma Digitale)